

Torino, lì 10 gennaio 2013

Comunicazione n. 1/2013

Oggetto: Rimborsi IRES/IRPEF anni 2007 – 2011 per aumento deducibilità IRAP

Gentile Cliente,

il D.L. 201/2011 ha introdotto con decorrenza dal 2012 (Unico 2013) la deducibilità analitica dall'imponibile IRPEF o IRES dell'IRAP pagata sul costo del lavoro dipendente. Il D.L. 16/2012 ha poi esteso questa deduzione agli esercizi precedenti (dal 2007 al 2011), consentendo, quindi, ai contribuenti l'invio di apposite istanze di rimborso delle maggiori imposte versate a seguito del previgente regime.

Per l'invio telematico delle istanze è stato predisposto un programma ripartito per regioni e per tipologia di contribuente, e nello specifico:

- dalle ore 12.00 di venerdì 8 febbraio p.v. i contribuenti persone fisiche del Piemonte;
- dalle ore 12.00 di lunedì 18 febbraio p.v. i contribuenti diversi dalle persone fisiche del Piemonte.

Come si può facilmente intuire da quanto poc'anzi detto si tratterà dell'ennesimo "click day" e quindi la cronologia dei rimborsi dipenderà dall'ordine di arrivo delle istanze, partendo dalle annualità più remote. Tuttavia in mancanza di risorse disponibili per coprire tutta l'annualità, chi ha trasmesso in epoca successiva non viene comunque escluso, in quanto si procederà ad un riparto proporzionale che darà luogo alla liquidazione di un importo in acconto, fermo restando il diritto al rimborso della parte residuale.

Ci preme richiamare la Vostra attenzione sul fatto che nel mese di dicembre appena trascorso sono stati accreditati i rimborsi richiesti tramite le istanze presentate nel 2009 (quando la normativa aveva consentito di dedurre dall'imponibile IRES e IRPEF il 10% dell'IRAP pagata nelle annualità dal 2004 al 2007).

Per meglio comprendere la portata di quanto sopra, di seguito Vi riportiamo alcuni esempi:

- **Società a responsabilità limitata (SRL)** con 10 dipendenti ed un costo del personale annuo medio pari ad euro 200.000 al netto delle deduzioni attualmente previste dalla normativa IRAP:

IRAP annua dovuta sul costo del lavoro dipendente: 200.000 X 3,9% = 7.800 euro

Maggiore deduzione annua media spettante ai fini IRES: 7.800 euro

Minor imposta (IRES) dovuta annua media: 7.800 X 27,5% = 2.145 euro

Rimborso spettante alla società per le annualità dal 2007 al 2011: 2.145 X 5 anni = **10.725 euro**

- **Società in accomandita semplice/ in nome collettivo (SAS/SNC)** composta da due soci al 50% con 5 dipendenti ed un costo del personale annuo medio pari ad euro 100.000 al netto delle deduzioni attualmente previste dalla normativa IRAP. Si ipotizza che la diminuzione di reddito per il singolo socio derivante dalla deduzione si collochi nella fascia di reddito assoggettata all'aliquota IRPEF del 27% (da 15.000 a 28.000 euro):

IRAP annua dovuta sul costo del lavoro dipendente: 100.000 X 3,9% = 3.900 euro

Minore base imponibile annua media spettante ai fini IRPEF a socio: 3.900/2 = 1.950 euro

| | |
|--|--|
| Minor imposta (IRPEF) dovuta annua media a socio: | 1.950 X 27% = 526,50 euro |
| Rimborso <u>spettante al singolo socio</u> per annualità dal 2007 al 2011: 526,50 X 5 anni = 2.632,50 euro | |
| Rimborso spettante complessivo: | 2.632,50 X 2 soci = 5.265,00 euro |

- **Ditta individuale/professionista** con 5 dipendenti ed un costo del personale annuo medio pari ad euro 100.000 al netto delle deduzioni attualmente previste dalla normativa IRAP. Si ipotizza che la diminuzione di reddito per l'imprenditore/professionista derivante dalla deduzione si collochi nella fascia di reddito assoggettata all'aliquota IRPEF del 38% (da 28.000 a 55.000 euro):

| | |
|---|------------------------------------|
| IRAP annua dovuta sul costo del lavoro dipendente: | 100.000 X 3,9% = 3.900 euro |
| Maggiore deduzione annua media spettante ai fini IRPEF: | 3.900 euro |
| Minor imposta (IRPEF) dovuta annua media: | 3.900 X 38% = 1.482 euro |
| Rimborso spettante per annualità dal 2007 al 2011: | 1.482 X 5 anni = 7.410 euro |

Si precisa che negli esempi sopra riportati si è voluto semplificare la metodologia di calcolo per facilitarne la comprensione in quanto nella realtà il conteggio sarà tutt'altro che immediato perché bisognerà procedere a verificare quanto effettivamente versato a saldo ed in acconto IRAP in ciascuna annualità proporzionando la deduzione in base al costo del lavoro dipendente presente in ciascun anno dal momento che la deduzione spettante in ogni esercizio seguirà il criterio di cassa (quindi degli importi effettivamente pagati). Inoltre, qualora nelle annualità in esame non siano stati presenti costi per interessi passivi, la deduzione dovrà essere ridotta del 10% dell'IRAP già dedotto in base alla previgente normativa.

Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo a fare le conseguenti valutazioni circa l'opportunità di usufruire di questa interessante possibilità in relazione alla Vs. specifica situazione e quindi a contattare entro venerdì 25 gennaio p.v. lo Studio per un confronto preliminare.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. migliori auguri per l'anno nuovo.

Lorenzo Perinetto